



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 21 del 05/05/2020

**OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici.**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) che ha disposto all'art.10 *"Disposizioni finali"*: *"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"*;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare, l'art. 1 (*recepimento delle disposizioni*) che dispone *"L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente. Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 [...]"*;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.20 del 01/05/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Ritenuto che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

1. È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
2. L'accesso del pubblico alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
3. Non è consentita la fruizione di aree attrezzate per il gioco dei bambini che rimangono chiuse.

AN

4. Lo svolgimento dell'attività sportiva è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'Ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana.
5. La chiusura dell'asilo nido comunale e della biblioteca comunale.
6. La presente Ordinanza ha efficacia fino al 17 maggio 2020.

DISPONE CHE

- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
- Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



IL SINDACO
DOT. ALESSANDRO PROVVIDENZA